

SCHEDA CARBURANTE (CASSAZIONE Sentenza n. 19820 del 18/07/2008)

Con la sentenza n. 19820 del 18 luglio scorso la corte di cassazione ha ribadito il concetto secondo cui **non è consentita la detrazione IVA sugli acquisti di carburante**, effettuati mediante l'utilizzo dell'apposita scheda, **in assenza dell'indicazione degli estremi di identificazione del veicolo**. In particolare la sentenza afferma che l'omessa indicazione nella scheda carburante della targa del veicolo oggetto del rifornimento, compromette la detrazione dell'IVA, venendo in tal modo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa. La tesi giurisprudenziale enunciata ricalca ciò che le norme già avevano sancito; com'è noto infatti il D.M. 7 giugno 1977, in attuazione dell'articolo 2 della legge 21/2/1977, n. 31, aveva previsto una particolare documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione, denominata scheda carburante, utilizzabile dai soggetti d'imposta ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell'acquisto medesimo agli effetti dell'imposizione diretta. Successivamente con l'emanazione del D.P.R. 10/11/97, n. 444, sono state dettate le norme regolamentari per la disciplina dell'obbligo di redazione della scheda carburante, stabilendo le nuove indicazioni da riportare nelle schede medesime, nonché le modalità di registrazione e di conservazione di tali documenti.

In particolare, **i contribuenti che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in occasione dell'acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione dell'imposizione diretta**, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al decreto presidenziale in parola, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione, che risulti intestato all'ente, alla società o al titolare della ditta individuale o l'esercente l'arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili. **Nella scheda devono essere annotati, anche a mezzo di apposito timbro, gli estremi di individuazione del veicolo e cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Devono essere annotati, altresì, gli estremi di identificazione del soggetto I.V.A. che acquista il carburante e cioè la ditta, nel caso di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale nel caso di impresa collettiva, il cognome e il nome per gli esercenti arti e professioni, nonché il domicilio fiscale, il numero di partita I.V.A. . Infine il decreto in commento pone a carico dell'addetto alla distribuzione del carburante - ai fini di una sua maggiore responsabilizzazione - e non più a carico dell'acquirente del carburante, come avveniva per il passato, l'obbligo di indicare nella scheda carburante, all'atto di ogni rifornimento, i seguenti elementi:**

- **la data del rifornimento;**
- **l'ammontare del corrispettivo totale** corrisposto, al lordo della relativa imposta sul valore aggiunto;
- **gli estremi identificativi dell'esercente** l'impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale se soggetto collettivo, ovvero ditta o cognome e nome se persona fisica), apposti utilizzando anche un apposito timbro;
- **l'ubicazione dell'impianto di distribuzione** del carburante.

L'addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire, deve apporre la propria firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.

Da ultimo si evidenzia che **non è obbligatoria** l'indicazione del numero progressivo dell'annotazione né quella del tipo e della quantità del carburante erogato, trattandosi di elementi ritenuti dal legislatore delegato scarsamente rilevanti ai fini dei controlli fiscali.